

Opzione donna

Ultime novità

La legge 28 dicembre 2015 n° 208 – legge di stabilità 2016 – ha portato una importante novità sulla cosiddetta “opzione donna”.

L’INPS, con propria circolare n° 35 del 2012, aveva inteso la data del 31 dicembre 2015, prevista dalla legge N° 243/2004 art. 1 comma 9 come data ultima per l’esercizio di questa opzione, data entro la quale maturare tutti i requisiti richiesti ivi compresa la decorrenza della pensione stessa. In altre parole, entro il 31 dicembre 2015, oltre ai requisiti di età e contribuzione bisognava anche aver soddisfatto il requisito delle “finestre” per l’accesso alla pensione.

La legge di stabilità 2016, rivedendo questa posizione, stabilisce che è sufficiente maturare entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti senza tener conto della decorrenza della pensione che potrà avvenire, ovviamente, anche in data successiva.

Qui di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti e delle “finestre” per l’accesso al pensionamento.

| | Autonome | Dipendenti Privato | Dipendenti Pubblico |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Requisito contributivo | 35 anni | 35 anni | 35 anni |
| Ultima data per maturazione Requisito contributivo | 31/12/2015 | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
| Età necessaria | 58 anni 3 mesi | 57 anni e 3 mesi | 57 anni e 3 mesi |
| Ultima data di nascita utile | 30/09/1957 | 30/09/1958 | 30/09/1958 |
| Finestra mobile per decorrenza pensione da conteggiare dalla data di maturazione di tutti i requisiti | 18 mesi | 12 mesi | 12 mesi |

Ulteriore proroga

Sulla possibilità di prorogare ulteriormente la disposizione è previsto un monitoraggio dell'attuazione della sperimentazione.

Se l'onere previsto dovesse risultare inferiore, verrà disposto l'utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.

Arrivano molte richieste di chiarimento sull'argomento: qui di seguito le risposte alle più comuni.

E' possibile conoscere in anticipo l'importo della pensione rispettivamente calcolata con il sistema retributivo/misto o contributivo?

Sì!

Come tutti sanno l'esercizio dell'opzione donna comporta la scelta irrevocabile del sistema di calcolo contributivo della pensione.

Importante è quindi conoscere in anticipo l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo per paragonarlo a quello calcolato con il sistema retributivo, generalmente più favorevole.

Le possibilità sono due:

- Rivolgendosi al Patronato INAS che è perfettamente in grado di eseguire i due calcoli. Ovviamente il calcolo del Patronato è presuntivo ed indicativo;
- Rivolgendosi direttamente all'INPS.

Questa facoltà è poco conosciuta e quindi poco praticata ma esiste una disposizione di legge che obbliga l'INPS a effettuare, a richiesta, i due calcoli. La norma è contenuta nella **legge n° 388/2000 art. 69 comma 6** che recita testualmente:

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.

A onor del vero, la legge cita l'art. 1 comma 23 della legge n° 335/1995 (opzione per il sistema contributivo); ma, per analogia, la norma è applicabile anche all'opzione donna in quanto in ogni caso si tratta di conoscere i due importi di pensione per poter decidere a ragion veduta.

Per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) valgono tutti i contributi?

No, sono considerati validi solo i contributi utili per la maturazione dei requisiti della "vecchia" pensione di anzianità.

Sono esclusi quindi i contributi figurativi per

- Disoccupazione indennizzata
- Malattia senza l'integrazione da parte del datore di lavoro

La pensione derivante da opzione donna è integrabile al minimo pur essendo calcolata con il sistema contributivo che escluderebbe tale possibilità?

Anche in questo caso la risposta è positiva.

Lo chiarisce bene l'INPS nel [messaggio N° 219 del 4 gennaio 2013](#) che al punto 10.1 recita:

10.1 Regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.

Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

Ma è proprio vero che, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi, entro il 2015, si può accedere all'opzione donna quando si vuole?

L'INPS, al proposito, non ha mai chiarito ufficialmente la sua posizione: non esiste né una circolare né un messaggio al proposito.

Pare esista una risposta ad una interrogazione fatta al proposito dal CEPA (Coordinamento patronati ACLI, INAS, INCA, ITAL), risposta che nessuno, nemmeno i Patronati interessati, hanno mai pubblicato.

Ma, fatta la legge, creato l'inganno.

Tramite una lavoratrice interessata alla questione, abbiamo indirizzato al servizio INPS Risponde un quesito al proposito.

L'INPS ha risposto testualmente in questo modo:

INPSRisponde@inps.it

14:54 (17 ore fa)

Rispondi

a me

Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.16/10/2015.3168772 del 16/10/2015 12:51:39, Le comunichiamo quanto segue: Buongiorno, le confermiamo che nel caso di maturazione dei requisiti per l'esercizio "dell'opzione donna" entro il 31/12/2015 (57 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione utile + 1 anno di differimento), è possibile accedere al trattamento di quiescenza anche dopo la data del 31/12/2015. Cordiali saluti. INPS Cremona La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste. <<<>> HO MATURATO TUTTI I REQUISITI (ETÀ E CONTRIBUTI) PER POTER ESERCITARE L'OPZIONE DONNA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. (ETÀ 60 ANNI 1820 CTB SETTIMANALI AL 28 DICEMBRE 2014). CHIEDO SE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI OGGI 16 OTTOBRE 2015 INDIPENDENTEMENTE DALLE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 POSSO ESERCITARE QUESTA OPZIONE ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2015. VORREI LA CONFERMA DI ALCUNE NOTIZIE/INDISCREZIONI DI STAMPA AL RIGUARDO. -----

Per cui non ci sono problemi: l'importante è maturare tutti i requisiti (età + 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2015: la decorrenza della pensione potrà essere successiva a tale data. L'INPS cita ancora come requisito l'anno di finestra perché alla data della risposta non era ancora in vigore la legge di stabilità 2016 che ha escluso dai requisiti l'effettivo accesso alla pensione.

Ai fini della “finestra di accesso” (12 o 18 mesi) e dei requisiti di età (57 anni e tre mesi o 58 anni e tre mesi) cosa si intende per lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome?


Sarebbe più corretto fare riferimento alla gestione che liquida la pensione, rispettivamente il F.P.L.D. (Fondo pensione lavoratori dipendenti) o le varie gestioni del lavoro autonomo: ART (Artigiani) COMM (Commercianti) CDCM (Coltivatori diretti e Mezzadri).

Come regola generale, basta anche un solo contributo in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, perché la pensione venga liquidata dalla gestione interessata.

In altre parole per:

- **lavoratrici dipendenti** si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente;
- **lavoratrici autonome** si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con contribuzione in tutto o in parte da lavoro autonomo;

Ricordiamo che non è considerata contribuzione autonoma utile al perfezionamento del requisito, la contribuzione versata nella Gestione separata . (Co.Co.Co, Co.Co Pro. ecc.ecc.).



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente “Previdenza Flash” inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all’oggetto “Previdenza Flash” e come testo “sì”